

Tabella 1 - Procedimento disciplinare per tutto il personale scolastico ai sensi di

<b>Sanzioni di minore entità</b>		<b>Sanzioni di maggiore entità</b>	
fino alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione non oltre 10 gg.		dalla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione non oltre 10 gg. fino alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione oltre 10 gg.	
Art. 69 D.Lgs. 150/2009; Art. 55-bis D.Lgs. 165/2001; Circolare pagg. 6-7		Art. 69 D.Lgs. 150/2009; Art. 55-bis D.Lgs. 165/2001; Circolare pagg. 6-7	
<b>Organo competente</b>		<b>Organo competente</b>	
<b>A.T.A.</b>	<b>Dirigente scolastico</b>	se la scuola è affidata a docente incaricato, entro 5 gg. dalla notizia dell'infrazione questi invia gli atti all'U.P.D.	
<b>Docenti</b>			
<b>Dirigenti scolastici</b>	<b>Direttore generale dell'U.S.R.</b>		
<b>1^ Fase: contestazione d'addebito</b>	entro e non oltre 20 gg. dalla notizia dell'infrazione		entro e non oltre 40 gg. dalla notizia dell'infrazione
	convocazione per contraddittorio con preavviso di almeno 10 gg		convocazione per contraddittorio con preavviso di almeno 10 gg
<b>2^ Fase: svolgimento del procedimento</b>	il dipendente può:		
	a) chiedere rinvio per grave documentato impedimento (se superiore a 10 gg. il termine di rinvio non può essere superiore a 10 gg. e la misura corrispondente al periodo di impedimento)		
	b) presentarsi con procuratore o rappresentante sindacale		
<b>3^ Fase: conclusione del procedimento</b>	entro 60 gg. dalla contestazione d'addebito (se il responsabile del procedimento ha qualifica dirigenziale)		entro 120 gg. dalla prima data di acquisizione dell'infrazione
	entro 60 gg. dalla prima data di acquisizione dell'infrazione (se il procedimento è di competenza dell'U.P.D.)		
	I suddetti termini non tengono conto dell'eventuale sospensione del procedimento disposta nei sensi dell'art. 55 bis, comma 1, D.Lgs. 165/01		
<b>PROVVEDIMENTO FINALE: IRROGAZIONE DELLA SANZIONE</b>			
<b>La mancata osservanza dei termini comporta la decadenza per l'Amministrazione dell'azione disciplinare e il diritto di difesa (Art. 69 D.Lgs. 150/2009; Art. 55-bis commi 1 e 2 D.Lgs. 165/01; Circolare pagg. 6-7)</b>			

Tabella 1 - Procedimento disciplinare per tutto il personale scolastico ai sensi di

**Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale**  
 art. 69 del D. Lgs. 150/2009; art. 55 ter del D.Lgs. 165/01; Circolare pagg. 9

**In linea generale, il procedimento disciplinare prosegue il suo iter anche in pendenza di un procedimento penale per le infrazioni contestate.**

Casi eccezionali in cui, per le infrazioni di maggiore gravità, può essere disposta la sospensione del procedimento disciplinare

gli accertamenti da compiere sono caratterizzati da particolare complessità (motivare adeguatamente)

l'U.P.D. all'esito dell'istruttoria disciplinare, motivare l'irrogazione della sanzione

**E' fatta salva la possibilità di adottare la sospensione dal servizio o altre misure cautelari art. 55-ter**

**Il procedimento disciplinare sospeso riprende all'esito del procedimento penale**

**Casi di riapertura del procedimento disciplinare già concluso per effetto dell'esito del procedimento penale**

1) il procedimento penale si conclude con sentenza irrevocabile di assoluzione che riconosce che il fatto addebitato non sussiste o non costituisce illecito penale o che il dipendente non lo ha commesso.

Su istanza di parte proposta entro il termine di decadenza di sei mesi dall'irrevocabilità della pronuncia penale

L'autorità disciplinare conclude il procedimento disciplinare

2) il processo penale si conclude con una sentenza irrevocabile di condanna, mentre il procedimento disciplinare si era concluso con l'archiviazione.

D'ufficio

L'autorità disciplinare conclude il procedimento disciplinare

3) La sentenza irrevocabile di condanna dispone che il fatto addebitabile al dipendente comporta la sanzione del licenziamento in sede disciplinare, mentre ne è stata applicata una diversa (cfr., i commi 2 e 3 dell'articolo 55-ter, citato).

D'ufficio

L'autorità disciplinare conclude il procedimento disciplinare

**Termini**

<b>Riapertura del procedimento</b>	entro 60 gg. dalla comunicazione della sentenza all'Amm. o dalla presenza
<b>Conclusione del procedimento</b>	entro 180 gg. dalla ripresa o dalla riapertura